



STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società fra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828



**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ROMA - SEZ. I BIS,**

**RICORSO R.G. N. 6291/2021**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**CON INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 49 C.P.A.**

per il Sig. **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** ( **[REDACTED]** ) il **[REDACTED]** (c.f. **[REDACTED]**) e residente a **[REDACTED]** ( **[REDACTED]** ) alla strada **[REDACTED]** **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; [raimonda.riolo@pec.it](mailto:raimonda.riolo@pec.it), tel 00917794561 fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

**CONTRO**

- il **Ministero della Difesa**, con l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, con l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;

**NEI CONFRONTI**

- del Sig. **Amadei Gabriele**, nato a Rieti (RI) in data 18 dicembre 2000 ed ivi residente in via Cavone, n. 22, CAP 02100, candidato collocatosi in posizione n. 2482 nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso «*per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020*»;

- del Sig. **Bertini Lapo**, nato a Bagno di Ripoli (FI) il 18 dicembre 2000 e residente a Firenze (FI) in via di Santa Maria a Cintoia, n. 11, CAP 50142, candidato collocatosi in posizione n. 2483 nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso *«per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020»*;

- del Sig. **Arfi Sebastiano Kevin**, nato a Catania (CT) in data 30 ottobre 2000 e residente a Scordia (CT) in via dei Vespri, n. 100, CAP 95048, candidato collocatosi in posizione n. 2484 nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso *«per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020»*;

#### PER L'ANNULLAMENTO

#### PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- della graduatoria di merito riguardante i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso *«per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020»*, pubblicata in data 27 luglio 2021 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina *web* dedicata alla procedura concorsuale, nella parte in cui non presenta il nominativo di parte ricorrente;

#### NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI E

#### PRECISAMENTE

- del provvedimento di inidoneità, n. 388498/2-11 di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 5 maggio 2021, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale *«per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020»* recante la seguente motivazione *«ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente ● nell'apparato\_PS\_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: [REDACTED]»*;

- del verbale di visita psichiatrica emesso in sede concorsuale, cipCNSR 716737, datato 4 maggio 2021 e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 26 maggio 2021, nella parte in cui riporta il seguente giudizio diagnostico: «**[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**»;

-di tutte le ulteriori valutazioni di natura psicofisica stilate sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne rilevano l'inidoneità al ruolo di allievo carabiniere;

- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale *«per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020»* che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che *«il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»*;

- ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020, recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso *«per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020»* pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina *web* dedicata alle procedure concorsuali;

- del bando con cui è stato indetto il concorso *«per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020»*;

- della graduatoria di merito del concorso riguardante i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, non ancora adotta né pubblicata;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Si premette in

**FATTO**

1. Com'è noto a codesto Ecc.mo Collegio, il sig. ██████ ha preso parte alla procedura *«per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale»* per cui si è in causa, concorrendo per i posti di cui all'art.1, comma 1, lett. b) del bando di concorso.

Dopo aver sostenuto con successo i primi due *step* selettivi, l'odierno ricorrente è stato convocato lo scorso 5 maggio 2021 presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per l'espletamento dei successivi accertamenti psicofisici, disciplinati dall'art. 10 della *lex specialis*.

Senonché, all'esito delle prove anzidette, in maniera del tutto inaspettata, il ricorrente è stato dichiarato inidoneo sulla scorta della seguente motivazione: *«ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente ██████ nell'apparato\_PS\_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: ██████ ██████ ██████»*.

2. Avverso detta inidoneità, che ne ha causato l'esclusione dalla procedura concorsuale, il sig. ██████ ha incardinato ricorso giurisdizionale innanzi a Codesto Ecc.mo TAR per il Lazio, Sez. I Bis, attualmente iscritto *sub* R.G. n. 6291/2021.

In particolare, con un unico articolato motivo di diritto, parte ricorrente ha rilevato l'illegittimità del provvedimento di esclusione rilasciatogli in quanto evidentemente inconferente con il reale stato psicologico emergente dagli atti stilati in sede concorsuale a seguito dei numerosi esami effettuati.

L'assoluta infondatezza del giudizio di inidoneità è stata altresì sostenuta in forza di un'ulteriore certificazione medica redatta a pochi giorni dall'esclusione da uno specialista operante presso una struttura del SSN che ha certificato il perfetto stato di salute mentale del sig. ██████.

In calce al ricorso, in via istruttoria, parte ricorrente ha altresì chiesto che venisse disposta una verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a. volta ad accertare se la diagnosi finale, alla luce degli atti stilati in sede concorsuale, poteva effettivamente condurre la precedente all'adozione di un provvedimento di inidoneità psicofisica.

Ed in ultimo, in via cautelare, è stata articolata formale istanza di ammissione cautelare al prosieguo dell'iter concorsuale e, segnatamente, all'espletamento dell'ultimo *step* di natura attitudinale.

3. In esito alla camera di consiglio celebratasi lo scorso 12 luglio 2021, Codesto Ecc.mo Collegio, con ordinanza n. 8476/2021, ha accolto l'istanza istruttoria presentata dal ricorrente e, per l'effetto, ha disposto l'espletamento di una verifica *«intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di "note di immaturità" ed il coefficiente al medesimo attribuibile nonché la sua idoneità o meno al reclutamento»*.

Inoltre, ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso ai possibili controinteressati, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di *«consegnare alla ricorrente gli indirizzi di almeno due controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva»*.

4. La verifica *de qua* è stato eseguito nelle giornate del 29 settembre e 5 ottobre scorsi ma, ad oggi, l'esito non è stato ancora depositato in giudizio.

5. Frattanto, nelle more della definizione della presente controversia, lo scorso 27 di luglio l'odierna resistente ha definito il concorso impugnato mediante la pubblicazione della graduatoria di merito relativa ai posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso (per i quali il sig. ██████ ha presentato domanda), senza includervi il nominativo del ricorrente.

Le generalità dei controinteressati (ossia dei soggetti collocatisi alle ultime posizioni della graduatoria suddetta), in ossequio a quanto disposto da codesto Ecc.mo Giudice, sono state tempestivamente esitata dall'intimata.

Sicché con il presente ricorso, ritualmente notificato anche ai controinteressati come individuati da controparte, ci si appresta ad impugnare la summenzionata graduatoria che risulta affetta, in via derivata, dai medesimi vizi che hanno inficiato gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

#### **DIRITTO**

*I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014- FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO ■ DELL'ELENCO (A) DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEX SPECIALIS –VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE DEL CONCORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ PSICOFISICA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- DIFETTO DI MOTIVAZIONE– DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO.*

Come anticipato in narrativa la graduatoria dei vincitori del concorso gravato, nella parte in cui non contiene il nominativo dell'odierno ricorrente risulta affetta, in via derivata, dai medesimi vizi che hanno inficiato gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Tali vizi meritano di essere riportati integralmente di seguito, anche al fine di essere resi noti agli odierni controinteressati:

*«VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014- FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO ■ DELL'ELENCO (A) DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEX SPECIALIS –VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE DEL CONCORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ PSICOFISICA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- DIFETTO DI MOTIVAZIONE– DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..*

*La Commissione sanitaria del concorso ha sottoposto il ricorrente ad un accertamento dell'idoneità psichiatrica del tutto superficiale e conseguentemente ha adottato l'erroneo quanto illegittimo provvedimento di esclusione odiernamente gravato che, oltre a non rispecchiare il reale stato psicologico del ricorrente, non soddisfa i requisiti normativi richiesti per la formulazione di un giudizio di inidoneità psichica.*

*II. Secondo l'impugnata diagnosi concorsuale il Sig. ██████ presenterebbe delle «█████ ██████», "disturbo" che, a detta di parte avversaria, comporterebbe l'immediata attribuzione del coefficiente ██████ all'apparato "PS".*

*Orbene, ai sensi del D.M. Difesa 4 giugno 2014 e, precisamente, del punto ██████ dell'allegata direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità, è prevista l'attribuzione del coefficiente negativo pari a 2 nel caso in cui siano riscontrabili «Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico» e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. "in atto: note di...; elementi di...")».*

*Tale previsione, dunque, subordina la possibilità per le Commissioni concorsuali di assegnare un coefficiente di inidoneità alla sussistenza di problematiche della personalità che seppure non immediatamente invalidanti siano comunque evidentemente "sintomatiche" di patologie psichiatriche latenti e/o di futura insorgenza.*

*Ragionevolmente, il legislatore impone che in presenza di patologie di lieve entità la dichiarazione di non idoneità del candidato venga limitata ai soli casi in cui le commissioni di concorso siano in grado di dimostrarne e circostanziarne gli effetti concretamente invalidanti discendenti dalle stesse! Un onere motivazionale "rafforzato" al precipuo fine di evitare che commissioni di concorso, abusando della propria discrezionalità tecnica, siano in grado di formulare giudizi di esclusione sorretti da circostanze non concretamente invalidanti né realmente incompatibili con i ruoli militari. Nel caso di specie, tuttavia, così non è stato: la Commissione concorsuale si è difatti limitata ad rilevare, laconicamente, la presenza delle ripetute ██████ ██████ senza, però, specificare se e perché da tale connotazione caratteriale, pressoché fisiologica in un ragazzo di appena 20 anni, potesse risultare correlata con l'insorgenza di un disturbo psichiatrico!*

*A dire il vero, proprio dalla lettura degli atti stilati in sede concorsuale ed, in particolare, dalla relazione fornita dallo psichiatra che ha analizzato il ricorrente non si evince*

alcuna correlazione tra lo stato psichico del ricorrente e la correlazione con patologie psichiatriche di qualsiasi tipo.

Al contrario, la personalità del Sig. ██████ viene descritta per mezzo di espressioni che non possono di certo essere ritenute preoccupanti o sintomatiche di possibili disturbi (neppure lievi) in atto o futuri «Disponibile al colloquio. Espressione preoccupata. Atteggiamento dimesso. Comportamento motorio coordinato. Mimica normoespressiva. Coscienza integra e lucida. Eloquio fluido ma superficiale nei contenuti. Tono di voce normomodulato. Pensiero normale per forma e contenuto. Percezioni pronte e libere. Tono dell'umore normo-orientato. Note di ansia libera e somatizzata.

Al colloquio e ai test somministrati emerge una personalità incerta, non ancora perfettamente matura».

Il commissario incaricato di analizzare lo stato psichiatrico del ricorrente, in maniera ictu oculi evidente, descrive un soggetto normo dotato, caratterizzato da un tratto immaturo del tutto fisiologico, connesso alla giovane età e in alcun modo correlato e/o riferibile a disturbi psichiatrici presenti o futuri: l'utilizzo della locuzione "non ancora perfettamente matura" rende evidente che lo specialista non ha mai dubitato dell'evoluzione del soggetto ascrivendone il residuo infantilismo alla naturale evoluzione anagrafica.

Da tali considerazioni discende che ove la Commissione di concorso avesse scrupolosamente applicato la normativa di riferimento al caso del ricorrente di certo non avrebbe potuto attribuire allo stesso il negativo coefficiente di ● che, si ribadisce, deve riguardare l'accertamento di disturbi lievi ma pur sempre sintomatici di patologie psichiatriche.

Si tratta all'evidenza di un marchiano errore che ha irrimediabilmente inficiato l'istruttoria concorsuale e, di conseguenza, il giudizio di esclusione impugnato: emerge con estrema evidenza l'arbitrarietà e l'erroneità dell'operato amministrativo e il conseguente difetto di motivazione del provvedimento di esclusione notificato al ricorrente che, a ben vedere, aveva dimostrato già in sede concorsuale di essere in



*possesso di tutti i requisiti psico-fisici necessari all'espletamento del ruolo per cui ha concorso.*

*In definitiva, infatti, qualora la Commissione avesse correttamente apprezzato la lievit  del disturbo diagnosticato al ricorrente, facendo attenta osservazione del dato normativo di cui al punto ● della tabella A della Direttiva 2 giugno 2014 avrebbe dovuto attribuire allo stesso il positivo coefficiente di 1 all'apparato psiche e, per l'effetto, avrebbe dovuto ammettere lo stesso ai successivi accertamenti attitudinali del concorso.*

*Val la pena ricordare che l'imperizia delle Commissioni di concorso nell'individuazione dei valori normativi strumentali a conferire il giudizio di idoneit /inidoneit  psicofisica   gi  nota a Codesto Ecce.mo Giudice che si   recentemente occupato di fattispecie analoghe alla presente censurando proprio le erronee interpretazioni normative che avevano indotto la medesima Amministrazione oggi resistente ad adottare provvedimenti di esclusione psicofisica (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. n. 8761 dell'8 agosto 2018, T.A.R. Lazio Sez. I bis, decr. caut. 6439/2017).*

*Da quanto sinora argomentato discende, quindi, che nel caso in analisi la richiesta di verifica, di concerto con quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, non   mirata ad ottenere una «nuova valutazione dell'idoneit  del candidato» ma   volta a «verificare che la competente commissione medica dell'Amministrazione abbia adottato una metodologia di analisi corretta: altrimenti detto, pu  essere oggetto di approfondimento istruttorio solo l'attendibilit  del giudizio»( Cons. St. Sez. IV, sent. n. 1900/2020).*

*Invero, i Giudici di Palazzo Spada, seppur evidenziando la tendenziale insindacabilit  dei giudizi psicofisici espressi dalla commissioni di concorso, hanno ritenuto possibile ed anzi necessaria la ripetizione e/o una verifica in ordine allo svolgimento dell'accertamento contestato per i casi come quello di specie, in cui il giudizio di esclusione risulta evidentemente inattendibile perch  frutto della dimostrata inabilit  della Commissione esaminatrice di analizzare gli esiti delle valutazioni. (cfr. Cons. St. Sez. IV sent. n.7325/2020).*

*Ebbene, l'erronea e fuorviata applicazione delle norme imperative che disciplinano la selezione non può che rientrare nel novero delle evidenti e censurabili irregolarità indicate dal Giudice di Appello.*

*Donde già sotto tale primo profilo il giudizio notificato al ricorrente risulta censurabile.*

***I.II. Seppure, come dimostrato, da una corretta lettura delle evidenze concorsuali sarebbe dovuto discendere un giudizio di immediata idoneità non può sottacersi che, peraltro, che le valutazioni specialistiche effettuate sul ricorrente da strutture del S.S.N. a pochi giorni dall'esclusione hanno certificato che lo stesso possiede un profilo psicologico perfettamente maturo e privo di quelle note "critiche" riscontrate in sede selettiva.***

*Segnatamente, in data 24 maggio 2021, a seguito di approfonditi esami psicologici, la Dott.ssa Marina Spadaro, Dirigente Responsabile Psicologo presso il Centro di Salute Mentale di Piazza Armerina (ASP Enna), ha nettamente escluso la sussistenza in capo al ricorrente di "██████████" di qualsiasi grado e natura ed è anzi giunta a certificare che «la capacità emotive e cognitive presenti, associate ad una buona capacità di auto-osservazione critica sia del presente che del futuro, fanno concludere per una persona con **diagnosi psichiatrica ovviamente assente ma soprattutto per una persona matura per l'età raggiunta e con una personalità integra e sicuramente "non ██████████"**».*

*Smentendo in toto la diagnosi effettuata dalla Commissione di concorso lo specialista psicologo interpellato dal ricorrente ha, in primo luogo, ritenuto **insussistenti le ██████████ ██████████** cui la resistente ha fatto riferimento e, in secondo luogo, ha rappresentato l'impossibilità di "leggere" tra le caratteristiche personali dello stesso dubbi o timori in ordine a latenti o future patologie psichiatriche.*

*Anche sotto tale profilo la valutazione espressa in sede concorsuale risulta, pertanto censurabile.*

*Non vi sono, difatti, motivate ragioni per discostarsi da un giudizio medico espresso da un organo sanitario pubblico e quindi imparziale né si può, ragionevolmente, ritenere che il lasso temporale intercorrente tra l'esclusione concorsuale e la nuova certificazione*

psichiatrica qui in analisi abbia avuto incidenza in ordine a possibili variazioni dello status fisico del ricorrente.

Come affermato in più occasioni da Codesto Ecc.mo T.A.R., difatti, **«La condizione di salute psichica è oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve tempo»** e ciò in quanto sarebbe illogico ritenere «che un soggetto mentalmente disturbato possa dissimulare la propria condizione di disagio psichico nel corso di una visita clinica eseguita da specialisti in medicina neurologica e psichiatrica» (T.A.R. Lazio Sez. I quater, sent. 7056/2019 del 31 maggio 2019).

Del resto, occorre altresì evidenziare che seppure ci si trovi in presenta, com'è noto di accertamenti caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, cionondimeno, il granitico orientamento espresso da Codesto Ecc.mo Giudice è costante nell'affermare che, nei casi come quello in analisi, **«le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto e illogicità»** (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Sez. I Quater sent. n. 4026 del 6 aprile 2021).

Sulla scorta di tali osservazioni, in diversi casi perfettamente analoghi al presente, Codesta Ecc.ma Sezione ha, difatti, **«Ritenuto necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riporti effettivamente “: “-OMISSIS-”»** (ex multis, T.A.R. Lazio Sez. I Bis, ord. caut. n. 13823 del 21 dicembre 2020).

Il provvedimento impugnato appare, dunque, non adeguatamente motivato e risulta al contempo illogico e irrazionale, alla luce di quanto sinora dimostrato.

Tanto premesso l'esclusione oggi gravata si appalesa meritevole di essere censurata in quanto illegittima e discriminatoria».

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA – SEZ. I BIS

- **nel merito**, accogliere, unitamente al ricorso introduttivo, il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione.  
Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo-Roma, 21 ottobre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo